

Bruxelles, 12 maggio 2025  
(OR. en)

8785/25  
ADD 1

ENV 317  
ENT 64  
COMPET 350  
IND 136  
SAN 205  
CONSOM 80  
MI 294  
CHIMIE 28  
DELECT 55

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 5 maggio 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: C(2025) 2566 final - Annex

---

Oggetto: ALLEGATO  
del  
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE  
recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del  
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'acido  
perfluorooctanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2566 final - Annex.

---

All.: C(2025) 2566 final - Annex



Bruxelles, 5.5.2025  
C(2025) 2566 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati**

## ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I, parte A, alla voce "Acido perfluorottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati", prima colonna, il punto v) "acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), di cui al presente allegato" è sostituito da "acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati, di cui al presente allegato".

Nella tabella dell'allegato I, parte A, alla voce "Acido perfluorottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati", la quarta colonna è modificata come segue:

- 1) al punto 3 è soppressa la seconda frase;
- 2) sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter seguenti:

"4 bis. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o a ciascuno dei suoi sali presenti in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi e a ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). Questo valore limite si applica fino al [OP: *inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

4 ter. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma di PFOA, suoi sali e composti a esso correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso) e provenienti da attrezzature antincendio sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili.";

- 3) al punto 6, la data "4 luglio 2025" è sostituita dalla data "3 dicembre 2025";
- 4) alla fine del punto 6 è aggiunta la frase seguente: "Per "schiuma antincendio" si intende qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, definizione che comprende ad esempio i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma";
- 5) al punto 10 è soppressa la seconda frase;
- 6) è aggiunto il seguente punto 11:

"11. Gli articoli contenenti PFOA, suoi sali o composti a esso correlati di cui al punto 5, lettere da a) a d), già in uso nell'Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.".